

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Esportazione (di seguito denominate AEB) di principio valgono per tutte le forniture, anche future, le prestazioni e le offerte della Società GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hofer Straße 80, 95145 Oberkotzau, Germania (di seguito denominata Fornitore), qualora non siano espressamente modificate per iscritto o escluse. Condizioni Generali di Esportazione diverse non sono riconosciute. Di volta in volta si applicano i termini commerciali pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale „International Commercial Terms“ (Incoterms).

2. Stipula del contratto, documentazione, prezzi, confezionamento e costi di confezionamento, assicurazione per il trasporto

2.1. Le offerte del Fornitore non sono vincolanti.

2.2. I dati contenuti nella documentazione pertinente l'offerta, e le illustrazioni, i disegni, i dati relativi a pesi e dimensioni, le descrizioni delle prestazioni ed altre caratteristiche, nonché ulteriori informazioni sui prodotti e sulle prestazioni contrattuali, non costituiscono garanzia di qualità.

Determinate caratteristiche della merce da fornire si intendono garantite esclusivamente se ciò è stato espressamente concordato per iscritto. Il solo riferimento alle norme o alle specifiche convenute comprende esclusivamente una descrizione più specifica della merce e delle prestazioni e non costituisce garanzia di qualità.

2.3. Salvo diversi accordi espressi, i prezzi si desumono dai listini prezzi di volta in volta in vigore per il singolo committente. Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica del Fornitore al netto di IVA tedesca e costi di imballaggio. I Committenti residenti in paesi dell'Unione Europea devono indicare il numero di Partita IVA al momento della stipula del Contratto. I Committenti residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea (destinatari) non saranno soggetti imponibili IVA.

Qualora, in presenza di rapporti di fornitura a lungo termine, di contratti di fornitura di durata o di rapporti contrattuali con durata superiore a nove mesi, dovessero intervenire variazioni significative dei fattori di costo, in particolare dei costi del lavoro e dei materiali, i nostri prezzi saranno adeguati previa comunicazione. L'adeguamento dei prezzi avviene soltanto nella misura dei maggiori o minori costi. Si è in presenza di una variazione significativa dei fattori di costo quando una voce della base di calcolo (fattore di costo) o più fattori variano complessivamente di oltre il 5 % rispetto ai fattori validi alla data della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento. L'adeguamento si applica anche agli ordini già confermati.

2.4. In assenza di accordi particolari, l'imballaggio avverrà a scelta del Fornitore dietro pagamento di costi extra. Il Committente provvederà allo smaltimento dell'imballaggio. Il Fornitore è autorizzato a richiedere la restituzione del materiale d'imballaggio porto franco. Tale requisito vale in particolare per i container e i pallet che sono esclusivamente noleggiati e restano proprietà del Fornitore.

2.5. La spedizione avviene a carico e a rischio del Committente.

3. Consegna, trapasso del rischio, sdoganamento

3.1. In mancanza di altri accordi scritti, tutte le forniture avverranno esclusivamente franco fabbrica del Fornitore.

3.2. Sono ammesse le forniture parziali.

4. Termine di consegna, ritardo, recesso

4.1. In caso di termini di consegna si tratta di termini approssimativi; tali termini sono vincolanti esclusivamente se sono espressamente concordati per iscritto.

Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma d'ordine, e in ogni caso non prima della presentazione della documentazione, dei disegni, delle autorizzazioni e di altre formalità da espletare a cura del Committente, né prima dell'esecuzione dei pagamenti anticipati concordati.

4.2. In caso di un ritardo nella consegna imputabile al Fornitore, dichiarando in modo plausibile di avere subito un danno a causa di quanto sopra il Committente è autorizzato, trascorse 3 settimane per ogni ulteriore settimana conclusa del ritardo a esclusione di ulteriori rivendicazioni, a chiedere un'indennità di mora dello 0,5 % - al massimo tuttavia pari al 5 % - del valore della parte di fornitura che non

può essere utilizzata come previsto a causa del ritardo. L'Art. 7.3 trova analogia applicazione.

4.3. In caso di raggiungimento dell'importo massimo del risarcimento danni ai sensi dell'Art. 4.2 - nel rispetto dei casi eccezionali previsti dalla legge e conformemente alla normativa vigente - previa definizione di un termine adeguato con intimazione di rifiuto della consegna, il Committente è autorizzato a dichiarare la rescissione del Contratto per la parte in ritardo, qualora il Fornitore non adempia prima.

4.4. In caso di ritardo nell'adempimento di un obbligo contrattuale sostanziale, il Fornitore è autorizzato a prorogare il termine di consegna per il periodo corrispondente al ritardo. Analogamente si applica l'Art. 5.

5. Accettazione

Anche se non presentano vizi sostanziali, il Committente è obbligato ad accettare le forniture, senza pregiudizio del diritto spettante per vizi della cosa. Il Committente sosterrà i costi di stoccaggio, assicurazione, di protezione ecc. scaturiti da un ritardo nell'accettazione. Senza particolare prova, il Committente è tenuto tuttavia a corrispondere da un minimo di 0,5 % a un massimo del 5 %, del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo. Il Fornitore può definire per iscritto un termine adeguato di accettazione per il Committente, qualora egli non accetti la merce entro il termine di consegna. È fatto salvo il diritto del Fornitore di chiedere il prezzo di acquisto. Decorso il termine, il Fornitore è autorizzato a risolvere totalmente o parzialmente il Contratto mediante comunicazione scritta e chiedere il risarcimento dei danni.

6. Pagamento

6.1. Se non diversamente concordato, tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante pagamento anticipato (oppure, previo accordo, mediante garanzia o fidejussione bancaria. Tutti i pagamenti avverranno in EURO a prescindere da eventuali fluttuazioni del tasso di cambio e al lordo di "franco ufficio di pagamento" del Fornitore.

6.2. In caso di mancato pagamento entro i termini, il Fornitore è autorizzato al conteggio di una maggiorazione dell'9 % p.a. rispetto al tasso di interesse base della quota di interesse definita dalla Banca Centrale Europea. Per tale motivo il Fornitore è autorizzato a sospendere l'esecuzione del Contratto. In caso di ritardo nel pagamento l'ordinante dovrà pagare un danno di mora pari a ulteriori 40 Euro. Rimane riservato il diritto alla pretesa di un danno di mora più elevato. Qualora il Committente non esegua il pagamento entro un termine di proroga adeguato e comunque entro un mese dalla scadenza, il Fornitore è autorizzato a dichiarare la risoluzione del Contratto mediante comunicazione scritta e chiedere il risarcimento dei danni.

6.3. Qualora circostanze particolari diano a buon motivo luogo a dubbi rilevanti sulla solvibilità del Committente, tutti i crediti derivanti dal rapporto contrattuale diverranno immediatamente esigibili e il Fornitore avrà il diritto di chiedere che tutte le forniture avvengano dietro pagamento anticipato, nonché pagamento anticipato prima dell'autorizzazione a produrre. Il capoverso 1 si applica anche in caso di ritardo nel pagamento e insolvenza del Committente derivanti da qualsivoglia contratto. Qualora sia concordato il pagamento parziale e il Committente sia in arretrato con il pagamento di un importo superiore al 10 % del prezzo di acquisto ancora in sospeso, l'importo residuo complessivo ancora in sospeso diverrà esigibile con effetto immediato.

6.4. In caso di prodotti specifici per Cliente (produzioni speciali) o varianti dei medesimi, di norma il Fornitore ha il diritto alla corresponsione di un acconto pari a due terzi del prezzo di acquisto convenuto, pagabile entro e non oltre 3 settimane precedenti all'avvio della produzione. Il Fornitore è libero di addebitare proporzionalmente i costi di allestimento e i costi supplementari.

7. Responsabilità per la conformità contrattuale della merce (vizio della cosa e vizio giuridico)

7.1. Il Committente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo la ricezione. A tale proposito egli deve procedere secondo le regole generalmente riconosciute della tecnica di settore. In ogni caso egli perde il diritto ad appellarsi alla clausola di inadempienza contrattuale, qualora egli non provveda a notificare per iscritto e descrivere dettagliatamente al Fornitore il difetto immediatamente dopo il suo

rilevamento. Il Committente è tenuto a garantire tutte le prove necessarie previo accordo con il Fornitore.

7.2. È compito del Committente dimostrare l'accurato trattamento, nonché lo stoccaggio conforme della merce.

7.3. Ove non regolato negli Artt. 4.2, 4.3 e da 7.1 a 7.2, 9. e 10, il Fornitore non risponde per le inadempienze contrattuali, per i danni e per gli inadempimenti degli obblighi da parte dei suoi legali rappresentanti e ausiliari - a prescindere dalle motivazioni.

Tale requisito vale per qualsiasi danno assoluto o ulteriore, in particolare per quei danni ai quali non è possibile porre rimedio o risolvere con fornitura sostitutiva, oppure i danni non scaturiti nell'oggetto della fornitura, compresa l'interruzione della produzione e il mancato guadagno.

In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, alias degli obblighi il cui adempimento permette in primo luogo l'esecuzione conforme del Contratto, e sulla cui osservanza il Committente può regolarmente confidare, il Fornitore risponde per ogni grado di colpa, per quanto, in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, la responsabilità si limita ai danni contrattuali tipici ragionevolmente prevedibili.

Tuttavia il Fornitore risponde in ogni caso per intenzione e colpa grave, compresa l'intenzione e la colpa grave dei suoi legali rappresentanti e ausiliari, e per le garanzie speciali rilasciate, in caso di dolo, lesione fisica, personale o della salute per ogni grado di colpa, oppure, se, ai sensi della legge in materia di responsabilità sul prodotto, si risponde per danni personali o materiali relativi a oggetti di uso privato.

7.4. Variazioni di quantità (fino al 10 %, per approvvigionamenti speciali fino al 20 %), dimensioni, qualità, peso e altro devono essere commercialmente consentite. Sono fatte salve modifiche costruttive analoghe.

7.5. Le istruzioni del Fornitore relativamente alle condizioni o all'uso dei prodotti contrattuali devono essere rispettate dal Committente; diversamente, non si riconosceranno i diritti per vizi della cosa.

8. Pianta, documenti di vendita, segretezza

8.1. Tutti i diritti per campioni, strumenti, dispositivi, disegni, schemi e piante, in particolare diritti di brevetto, diritti d'autore e diritti d'invenzione, approntati dal Fornitore spettano esclusivamente al medesimo.

8.2. Tutti i diritti di proprietà e d'autore sulle informazioni provenienti dal Fornitore - anche in formato elettronico - restano proprietà del medesimo.

8.3. Le Parti convengono di mantenere assoluto riserbo su tutti i dettagli economici e tecnici del loro rapporto commerciale prima che diventino di dominio pubblico. Analogo requisito vale per gli oggetti di cui ai § 8.1., i quali non possono essere copiati o divulgati a terzi, o altrimenti resi accessibili.

8.4. Le Parti imporranno ai propri sub-fornitori i medesimi obblighi di segretezza di cui al § 8.3.

9. Responsabilità per obblighi accessori

Il Fornitore è responsabile dell'adempimento degli obblighi accessori contrattuali o precontrattuali esclusivamente ai sensi delle clausole di cui agli Artt. 4., 7.3. e 11.

10. Mancata fornitura, impossibilità, incapacità

Qualora il Fornitore sia impossibilitato a svolgere la prestazione, si applica la normativa vigente in materia di diritti di recesso e risarcimento danni (in particolare i §§ 275, 323 e 326 BGB) (Codice Civile). Trovano analogia applicazione le limitazioni di cui agli Artt. 7.3, 9 e 11.

11. Causa di forza maggiore

11.1. Ciascuna Parte non è tenuta a rispondere per l'inadempimento di uno dei suoi obblighi qualora l'inadempimento sia imputabile a impedimento esterno o in particolare a una delle seguenti cause:

Incendio, catastrofi naturali, guerra, sequestro o altre misure delle autorità, scarsità generale delle materie prime, riduzione del fabbisogno energetico, vertenze sindacali o qualora le inadempienze contrattuali da parte dei fornitori siano causate dai motivi sopra citati.

11.2. Ciascuna Parte è autorizzata a rescindere il Contratto dandone comunicazione scritta qualora l'impedimento alla sua esecuzione si protragga per oltre 6 mesi conformemente a quanto disposto dall'Art. 11.1.

12. Ulteriori responsabilità del Fornitore

Ove non espressamente definito nelle presenti AEB, sono escluse tutte le restanti rivendicazioni contrattuali o legali nei confronti del Fornitore, con particolare riferimento alla risoluzione del Contratto, alla riduzione

o al risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, e precisamente anche di quei danni non scaturiti a carico dell'oggetto di fornitura. Gli Artt. 7.3 par. 3 e 4 trovano analoga applicazione.

13. Prescrizione

Ogni rivendicazione del Committente per inadempimento contrattuale cade in prescrizione entro 12 mesi dal trapasso del rischio (Art. 3).

La responsabilità del Fornitore si limita alle inadempimenti contrattuali insorte entro il periodo sopra citato, ferma restando la prescrizione legale per danno intenzionale, colpa grave o dolo da parte del Fornitore o dei suoi ausiliari, per rivendicazioni legali conformemente alla Legge in materia di responsabilità del prodotto, per richieste di risarcimento danni a persone o alla salute causati da un difetto imputabile al Fornitore e per introduzione dei prodotti forniti nello stabilimento (§ 438 comma. 1 N. 2 BGB), nonché in caso di esercizio del diritto di regresso di fornitura (§§ 478, 479 BGB [Codice Civile Tedesco]).

14. Riserva di proprietà

14.1. Tutta la merce fornita resta proprietà del Fornitore fino a pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Analogo requisito trova applicazione nel caso in cui alcuni o tutti i crediti del Fornitore sono inseriti in una fattura aperta e in caso di pagamento e accettazione del saldo. Il Committente è autorizzato a rivendere o lavorare la merce residua proprietà del Fornitore (riserva di proprietà) in un regolare andamento commerciale. Il Committente cederà preventivamente al Fornitore tutti i crediti di cui alla presente rivendita. Analogo requisito vale nel caso in cui la merce con riserva di proprietà diventi proprietà di terzi per lavorazione, collegamento a un immobile o per altre motivazioni legali di acquisto della proprietà. Qualora il valore complessivo dei crediti ceduti superi di oltre il 10 % il prezzo di acquisto dovuto, il Fornitore si impegna alla retrocessione di tutti i crediti superiori al limite del 10 %.

14.2. Il Committente sosterrà il Fornitore per l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini della protezione della sua proprietà nel paese interessato. In particolare, egli è tenuto a informare il Fornitore su particolari requisiti necessari per la tutela della proprietà nel rispettivo paese di appartenenza. Il Committente informerà tempestivamente il Fornitore in caso di rischi per la sua proprietà. Ciò vale in particolare per le disposizioni da parte di terzi o da parte delle autorità.

14.3. Il Committente è autorizzato alla rivendita della merce con riserva di proprietà nel regolare andamento commerciale. I crediti del Committente scaturiti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà saranno da questi preventivamente ceduti al Fornitore, precisamente per un importo pari all'importo fatturato concordato con il Fornitore (IVA inclusa). Tale cessione vale a prescindere dalla rivendita o meno della merce. Il diritto del Committente alla riscossione del credito resta invariato.

14.4. La lavorazione e l'elaborazione o la trasformazione della merce fornita da parte del Committente avverrà in nome e per conto del Fornitore. In caso di elaborazione di merce diversa non di pertinenza del Fornitore, questi acquisisce il diritto di comproprietà del nuovo oggetto in misura proporzionale al valore della merce con riserva di proprietà (importo fatturato comprensivo di IVA) del Fornitore al prezzo di acquisto dell'ulteriore merce lavorata al momento della lavorazione. Analogo requisito vale in caso di collegamento e nesso con un immobile.

14.5. Il Fornitore si impegna a rilasciare le garanzie a lui spettanti su richiesta del Committente, qualora il valore superi di oltre il 10 % i crediti da garantire.

14.6. Il Committente sosterrà il Fornitore per l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini della protezione della sua proprietà. Il Committente informerà tempestivamente il Fornitore qualora dovessero scaturire rischi alla sua proprietà. Tale requisito vale in particolare per le disposizioni da parte di terzi o delle autorità (pignoramenti, sequestri ecc.).

14.7. Relativamente alla merce fornita, il Committente accenderà a proprie spese un'assicurazione contro furto, incendio e danni causati dalle acque, nonché contro ulteriori rischi per il periodo fino al pagamento completo del prezzo di acquisto.

14.8. In caso di comportamento inadempiente da parte del Committente, con particolare riferimento alla morosità, successivamente al sollecito o a grave insolvenza imminente del Committente, il Fornitore è

legittimato a ritirare la merce con riserva di proprietà e, dal canto suo, il Committente è obbligato alla restituzione della medesima. In tal caso, il Fornitore emetterà una fattura di accredito per il seguente importo:

In caso di ritiro di merce vendibile, sarà accreditato l'intero importo fatturato. In caso di ritiro di merce non vendibile, sarà accreditato soltanto il cosiddetto "valore residuo" per il PVC. In entrambi i casi sarà incassato un onere di lavorazione pari al 10 %. Il Fornitore si riserva di fatturare al Committente i costi per lo smaltimento in caso di ritiro di merce non vendibile. Tale regolamento vale anche in caso di ritiro di merce con riserva di proprietà in un procedimento di insolvenza in corso.

15. Diritti di protezione industriale

15.1. Il Committente è autorizzato a utilizzare marchi, nomi commerciali e altri caratteri e diritti di protezione del Produttore esclusivamente previa autorizzazione scritta e solo nell'interesse del Fornitore.

15.2. Il Committente è tenuto a evitare eventuali interferenze nei diritti di terzi, a causa delle sue istruzioni relative a forme, dimensioni, colori, pesi ecc. Il Committente solleverà il Fornitore da eventuali rivendicazioni da parte di terzi per violazione dei sopra citati diritti di protezione industriale, compresi tutti i costi giudiziali e stragiudiziali, sostenendolo altresì in un'eventuale controversia, su espressa richiesta del Fornitore medesimo.

15.3. I nostri marchi sono apposti sulla merce da noi consegnata. Devono pertanto essere utilizzati anche dal Cliente, in particolare sui prodotti da questi fabbricati utilizzando la merce da noi consegnata (ad es. finestre), per i quali mettiamo a disposizione la documentazione di produzione, il know-how e la pubblicità sovralocale. Un utilizzo dei nostri marchi è limitato esclusivamente ed espressamente alla merce da noi consegnata, ai prodotti realizzati con quest'ultima e alla pubblicità di tali prodotti. Il diritto e l'obbligo di utilizzo termina al cessare del rapporto commerciale. Tanto durante il rapporto contrattuale quanto dopo la sua cessazione, il Cliente ometterà di utilizzare i nostri marchi quale parte integrante della propria denominazione sociale né li farà registrare per sé come marchio o contrassegno commerciale (per es. indirizzo internet o simili).

16. Riserva di emendamento delle AEB (Condizioni Generali di Esportazione)

Il Fornitore è autorizzato a modificare le presenti AEB (Condizioni Generali di Esportazione) in caso di impedimento del rapporto di equivalenza o di lacuna contrattuale in seguito a una mutazione della situazione legale o a decisione della Corte Suprema, che rendano necessario un adeguamento delle AEB (Condizioni Generali di Esportazione). Le AEB modificate dovranno essere inviate al Committente per e-mail o per iscritto al più tardi entro un mese prima della loro entrata in vigore. Qualora il Committente non si opponga alla validità delle nuove AEB (Condizioni Generali di Esportazione) entro 2 settimane dalla notifica, la nuova edizione si intenderà accettata. La notifica al Committente farà espresso riferimento a tale termine di 2 settimane.

17. Luogo di adempimento, lingua del Contratto, Foro competente, diritto applicabile

17.1. Salvo diversi accordi per la natura del rapporto di debito, luogo di adempimento è lo stabilimento del Fornitore

17.2. Il Tedesco sarà la lingua del Contratto.

17.3. Tutte le controversie contrattuali derivanti dalle presenti AEB saranno risolte in via definitiva con esclusione delle normali vie legali, conformemente al Regolamento di conciliazione e arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Corte di arbitrato sarà il Tribunale di D-95030, Germania.

17.4. In luogo della Corte di arbitrato di cui al § 17.3., decideranno in via esclusiva e definitiva i fori competenti per D-95030, Germania, qualora si tratti di un Committente con Sede in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

17.5. In ogni caso, il Fornitore avrà facoltà di appellarsi anche ai fori competenti nella Sede del Committente. A tale riguardo decade il requisito di competenza giurisdizionale di cui agli Artt. 17.2. e 17.3.

18.6. Tutti i contratti stipulati conformemente alle presenti disposizioni saranno regolati dal Diritto tedesco con esclusione del Diritto di acquisto delle Nazioni Unite (CISG).

18. Protezione dei dati

Per quanto attiene ai regolamenti in materia di protezione dei dati si rimanda al sito www.gealan.de/datenschutz.

Maggio 2022